

DELIBERA N. 170/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MONSELICE (PADOVA) PER
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 17 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTE le note del 18 e 26 aprile 2019 (rispettivamente prot.lli n. 173678 e n. 181615) e del 3 maggio seguente (prot. n. 190769), con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Monselice (Padova) a seguito della segnalazione del sig. Andrea Bernardini, consigliere comunale del Movimento 5Stelle, con la quale si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di detto Comune per attività di comunicazione istituzionale non conformi all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e precisamente: *“presenza di un attuale assessore comunale (signor Mamprin), indicato come prossimo candidato sindaco, ad una visita culturale di*

carattere storico organizzata da un gruppo di volontariato (in data 13 aprile 2019); intervento del predetto assessore a nome della Giunta comunale ad una manifestazione delle scuole primarie (in data 12 aprile 2019); presenza di un attuale assessore comunale (signora Bedin), indicato come prossimo candidato sindaco, ad una manifestazione di carattere sportivo ((in data 13 aprile 2019); conferenza pubblica di presentazione dell'ultimazione dei lavori di realizzazione di tre rotatorie stradali (in data 18 aprile 2019))". Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 18 aprile 2019, considerando che oggetto del divieto è "l'attività di comunicazione relativa all'evento, ma non l'effettuazione dell'evento medesimo", ha ritenuto l'attività di comunicazione sul sito web del Comune relativa alla conferenza pubblica del 18 aprile 2019 non conforme al dettato di cui all'art. 9 e nella seduta del 24 aprile 2019 ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 19 aprile 2019, con la quale il Sindaco del Comune di Monselice dott. Francesco Lunghi, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, precisando che *"per le attività contestate nella nota, nessuna delega è stata conferita agli amministratori comunali e che nessuno ha presenziato agli eventi in rappresentanza dell'Amministrazione e che pertanto non si ravvisa alcuna violazione"*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché*

quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RITENUTO che l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge n. 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione dell'Ente e non alle singole iniziative e/o eventi posti in essere, come la partecipazione degli assessori comunali agli incontri del 12 e 13 aprile 2019 relativi a manifestazioni culturali, scolastiche e sportive organizzate da soggetti terzi rispetto al Comune di Monselice;

RILEVATO invece che l'attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune di Monselice attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della notizia relativa alla conferenza stampa del 18 aprile 2019, aperta alla cittadinanza, oggetto di segnalazione, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto successiva alla convocazione dei comizi per le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019, e quindi riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE della comunicazione dal titolo *“Illustrazione ultimazione lavori rotatorie via Orti, via Rovigana e SS16”*, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Monselice (https://www.comune.monselice.padova.it/po/mostra_news.php?id=1857&area=H) in data 16 aprile 2019 - da cui si accede anche ad un file .pdf riportante per esteso l'invito alla suddetta conferenza - avente ad oggetto *“L'Amministrazione Comunale e l'ASPIAG comunicano che giovedì 18 aprile 2019 alle ore 11 presso il cantiere Agrologic si terrà una conferenza stampa aperta alla cittadinanza per illustrare l'ultimazione dei lavori di realizzazione delle tre rotatorie di via Orti - incrocio Colombo - Orti - Marconi Zona industriale - tra via Rovigana e via Umbria lungo la Strada statale 16”*, la quale reca il logo del Comune di Monselice, così come accertata dal Comitato regionale competente alla data del 24 aprile 2019;

RILEVATO che tale attività di comunicazione effettuata dal Comune di Monselice appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto riporta il logo del Comune di Monselice, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente e dell'indifferibilità, in quanto l'illustrazione della ultimazione dei lavori delle tre rotatorie avrebbe potuto essere differita nel tempo rispetto al periodo della campagna per il rinnovo del Comune;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della pubblicazione di tale attività di comunicazione oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTA necessaria oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, della comunicazione oggetto di segnalazione realizzata in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Monselice (Padova) di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata in costanza del divieto ex art. 9 della legge n. 28 del 2000 mediante la pubblicazione dell'invito alla conferenza stampa aperta al pubblico del 18 aprile 2019 dal titolo *“Illustrazione ultimazione lavori rotatorie via Orti, via Rovigana e SS16”*, recante il logo del Comune di Monselice, non ritenuta indispensabile in quanto l'illustrazione della ultimazione dei lavori delle tre rotatorie poteva essere differita nel tempo rispetto al periodo della campagna per il rinnovo del Comune. Inoltre, il Comune di Monselice deve pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detta pubblicazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Monselice e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi